REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi — Presidente

Gianpiero D'Alia — Giudice

Carlo Efisio Marrè Brunenghi — Giudice relatore

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al **n. 23691** del registro di Segreteria, relativo al **conto giudiziale n. 37809**, reso da Cuzzucoli Vincenzo, relativo alla gestione economale del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi - Melacrino - Morelli, per l'esercizio finanziario 2016.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio,

all'udienza del 13.05.2025, letta la relazione del relatore, Primo referendario dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, udito l'agente, udito il dott. Francesco Araniti in rappresentanza dell'amministrazione, udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Costantino Nassis, che concludevano come da verbale di udienza.

FATTO

1. Con relazione n. 280/23 del 31.07.2023, il Magistrato istruttore ha evidenziato talune irregolarità formali e sostanziali sul conto in epigrafe. In particolare, quanto alle censure formali, la relazione del magistrato istruttore ha evidenziato quanto segue.

Il conto consta di due distinti prospetti, redatti in base al modello 23 di cui al d.P.R. n. 194/1996 con indicazione:

<Primo prospetto> (nella sezione <*anticipazioni e rimborsi*> per quanto concerne l'oggetto della riscossione, e dunque l'importo delle anticipazioni, vi è la dicitura <*Spese varie*> nonché il numero delle operazioni effettuate, n. 955, e l'importo totale – Euro 168.474,53; nella sezione <*versamenti nel fondo economale*> l'oggetto del versamento con la dicitura <*reintegri del fondo*> con indicazione del numero dei mandati emessi e dei rispettivi importi, per un totale di euro 168.474,53) – evidenzia il magistrato istruttore che, in calce a questo primo prospetto, sono riportate le consistenza iniziale e finale della cassa economale pari ad euro 20.658,28, ma non risulta che il fondo economale al 31.12.2016 sia stato restituito mediante versamento sul conto del tesoriere, non essendo stata trasmessa la reversale, come si evince anche dal verbale di verifica del Collegio sindacale del 12.07.2017, non sottoscritto – sicché, conclude sul punto il magistrato istruttore, tale profilo è sufficiente per dichiarare irregolare la gestione.

<Secondo Prospetto> (nella sezione <*anticipazioni e rimborsi*> il numero delle operazioni effettuate ed il relativo importo sostenuto in ciascun mese per un totale corrispondente a quello riportato nella medesima colonna del primo prospetto; stessa corrispondenza per quanto concerne la sezione <*versamenti nel fondo economale*> per un totale di euro 168.474,53).

In calce al secondo prospetto è riportata l'attestazione di parifica resa dal direttore del Dipartimento amministrativo che, come risulta dalla nota prot. n. 17720 del 20.08.2019, ha svolto *ad interim* le funzioni di responsabile della U.O.C. Gestione risorse economiche e finanziarie dell'Azienda.

Ancora, il magistrato istruttore evidenzia che il conto è sottoscritto dall'agente Vincenzo Cuzzucoli in data 20.08.2019, pur riferendosi alla gestione 2016, con apposizione del sigillo dell'ente, depositato presso la segreteria dell'intestata Sezione giurisdizionale il 20.08.2019. Precisa l'istruttore che l'agente Cuzzucoli Vincenzo è stato individuato, a supporto ed incremento della UOS economato – in via temporanea -, con ordine di servizio n. 29 del 19 agosto 2016, prot. n. 8812 del 22.08.2016, ma che dalla delibera del Direttore generale n. 774 del 14.12.2018 – avente per oggetto <Resa dei conti giudiziali per gli anni 2016 e 2017> -, egli è subentrato all'agente Cosimo Laface, che ha operato come agente contabile di fatto fino al 31.08.2016 e che ha sottoscritto per l'anno 2016 il conto congiuntamente all'agente Cuzzucoli Vincenzo, di tal ché la

relazione deve essere indirizzata ad entrambi sia pure per periodi diversi. Nondimeno, il prospetto di conto trasmesso risulta sottoscritto esclusivamente dal Cuzzucoli Vincenzo per l'intero esercizio finanziario.

La relazione, altresì, dà conto del fatto che, delle determine dirigenziali di approvazione dei rendiconti periodici, solo la n. 500/2016 approva un rendiconto periodico, mentre le altre (n. 319/2016 e n. 631/2016) hanno un oggetto diverso e che, infine, tutti gli ordinativi di pagamento risultano intestati, per l'intero esercizio finanziario a Cuzzucoli Vincenzo (Cassiere economo), ma risultano quietanzati, fino all'ordinativo n. 3621 del 10.08.2016, da Laface Cosimo, e dal n. 3782 del 08.09.2016 fino alla fine dell'esercizio da Cuzzucoli Vincenzo.

2. Nel merito, il Magistrato istruttore ha contestato le seguenti tipologie di spesa:

- rimborsi spese viaggio per complessivi € 8.345,96. Vengono contestati i buoni di spesa nn. 2-3-8-9-11-13-29-99-111-123-194-195-232-337-380-428-430-437-479-533-534-545-550-557-565-625-626-647-688-689-da 696 a 704-732-da 839 a 841-858-870 per violazione del principio di annualità della gestione, per mancanza ovvero deterioramento e conseguente non leggibilità della documentazione giustificativa, o ancora per mancata previsione regolamentare (e dunque per illegittimità della spesa);
- spese varie su autovetture per complessivi € 342,19

Vengono contestati i buoni nn. 19-43-94-103-275-418 che fanno riferimento a vetture aziendali senza riportare gli estremi delle targhe degli automezzi per i quali è intervenuta la spesa;

- acquisto prodotti per funzioni religiose per complessivi € 166,20

Vengono contestati i buoni nn.177-246-599 e 600 non essendo stata prodotta la convenzione tra l'Azienda ospedaliera e la Curia metropolitana di Reggio Calabria a giustificazione delle spese sostenute;

- spese non inerenti per complessivi € 156,50

Vengono contestati i buoni nn. 376-541-710 in quanto trattasi di spese non previste dal regolamento economale.

Totale contestato: € 9.010,85

Il Magistrato istruttore ha pertanto concluso chiedendo al Collegio di dichiarare l'irregolarità del conto con addebito delle spese non ammissibili e non giustificate agli agenti contabili in ragione del periodo di competenza.

3. Con nota prot. n. 33124 del 22.12.2023 i due agenti hanno depositato una memoria difensiva deducendo:

- sotto il profilo formale, per quanto concerne il verbale del Collegio sindacale senza sottoscrizione, che si tratta di un'estrazione originale reperita dall'apposito applicativo informatico denominato P.I.S.A. (Progetto Informatico Sindaci delle ASL) realizzato dalla Ragioneria Generale dello Stato per uniformare le modalità di verbalizzazione dell'attività svolta dal

Collegi sindacali presso le ASL e le Aziende ospedaliere e che tale estrazione normalmente non reca le firme dei componenti del Collegio sindacale. A sostegno della regolarità formale, essi hanno depositato lo stralcio del medesimo verbale sottoscritto dal Collegio sindacale, evidenziando l'assenza di rilievi da parte dell'organo di controllo in merito alla circostanza che il fondo economale al 31.12.2016 non sia stato restituito mediante versamento sul conto del tesoriere, anche perché le Aziende del SSN utilizzano il sistema economico patrimoniale informato ai principi di cui al codice civile, come integrato con modifiche dal d. lgs. 9 aprile 1991, n. 127, mentre la contabilità finanziaria è soppressa.

- Quanto all'imputabilità degli ordinativi di pagamento, che essi sono tutti intestati al sig. Cuzzucoli Vincenzo, quale cassiere economo ma che la procedura informatica, in occasione di una ristampa attuale di un ordinativo di pagamento pregresso, aggiorna il beneficiario secondo l'anagrafica attuale e non quella originaria. Vengono allegate, a sostegno, le determine dirigenziali di approvazione dei rendiconti periodici n. 500 del 02.09.2016 (per il periodo 01.01.2016-30.06.2016) e n. 477 dell'11.05.2017 (per il periodo 01.07.2016-31-12-2016);
- Quanto al profilo sostanziale dell'irregolarità denunciata dal Magistrato istruttore, allegano tutta la documentazione sui buoni riscontrati come irregolari, chiedendo al Collegio di dichiarare la regolarità della gestione ed il discarico.

4. In esito all'udienza del 16.01.2024, il Collegio, con ordinanza n. 57/24 del 01.07.2024 ha ordinato all'Amministrazione di depositare la reversale di incasso, del fono economale al 31.12.2106 pari ad € 20.658,28, rinviando per la trattazione all'udienza del 13.11.2024.

5. Con nota prot. n. 19858 del 18.07.2024, riscontrando l'ordinanza n. 57/24 cit. – l'Azienda Ospedaliera ha inviato una nota, a firma del Commissario Straordinario, in cui ha spiegato che il cassiere non ha effettuato il riversamento sul conto del fondo cassa economale in quanto né il regolamento di contabilità aziendale, né il regolamento di cassa economale impongono il riversamento del fondo di cassa economale sul conto di tesoreria. Tuttavia, spiega la nota commissariale, il medesimo valore di euro 20.658,28 relativo alla disponibilità finale di cassa economale è stato esposto nel bilancio d'esercizio 2016 sia alla voce Stato patrimoniale B.IV.1 disponibilità liquide – cassa, sia nel relativo modello SP al codice ABA760 – B.IV) disponibilità liquide.

6. In esito all'udienza del 13.11.2024, con ordinanza n. 105/2024, il Collegio, preso atto della comunicazione del Commissario straordinario dell'azienda, ha rimesso gli atti al magistrato istruttore per il completamento dell'istruttoria, tenendo conto (i) della documentazione depositata dall'agente con la comparsa del 27.12.2023, quanto all'ammanco inizialmente contestato di euro 9.010,85; (ii) che la somma di

euro 20.658,28 sia effettivamente esposta nel bilancio di esercizio 2016; (iii) che l'importo di euro 168.474,53 (versamenti) sia corrispondente a quanto attestato nelle delibere nn. 477 – 500 – 319 – 631 del 2016; (iv) che l'importo del fondo cassa a inizio e fine esercizio sia il medesimo (e in caso contrario, indicando la differenza), rinviando la trattazione della causa all'udienza del 13.05.2025.

7. Con relazione integrativa del 07.04.2025, il magistrato designato, nel confermare l'irregolarità della gestione ha rideterminato l'addebito a carico dell'economo per € 1.981,38, tuttavia non prendendo esplicita posizione sulla effettiva consistenza del fondo cassa economale 2016, rilevando che, per tale voce, l'inziale contestazione aveva evidenziato la mancanza di firma sul verbale di verifica del Collegio sindacale del 12 luglio 2017.

8. All'udienza del 13.05.2025, udito la relazione del magistrato relatore, uditi l'economo ed il dott. Araniti per l'amministrazione, nonché il Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta in decisione

DIRITTO

1. Meritano attenzione preliminare le censure mosse dal Magistrato istruttore sulla irregolarità formale del conto in esame.

Atteso infatti che il conto risulta redatto sul modello 23 di cui al d.P.R. n. 194/1996 e che i due prospetti da cui è composto

riportano le medesime risultanze contabili, la relazione di irregolarità ha evidenziato a) la mancanza di sottoscrizione da parte del Collegio dei revisori del verbale di verifica del conto del 12.07.2017, motivando tale mancata sottoscrizione con la circostanza che non risultava dal conto medesimo che il fondo economale al 31.12.2016 pari ad euro 20.658,28 fosse stato restituito sul conto del tesoriere e che ciò era evidente in quanto non era stata trasmessa la relativa reversale; b) che il conto in esame era sottoscritto da due agenti (Cuzzucoli Vincenzo e Laface Cosimo, che ha operato quale agente di fatto fino al 31.08.2016), mentre il prospetto di conto trasmesso risulta sottoscritto esclusivamente dal Cuzzucoli Vincenzo.

La prima doglianza (mancata sottoscrizione da parte del Collegio dei revisori del verbale di verifica, in quanto sul conto non risultava la reversale di incasso del fondo economale al 31.12.2016 per € 20.658,28 sul conto del Tesoriere) apriva la strada ad un profilo sostanziale di irregolarità, laddove, in mancanza di prova contraria, non avrebbe potuto non addebitarsi all'economo l'intera consistenza dello stesso fondo economale al 31.12.2016.

Tale rilievo è stato tuttavia superato in corso d'istruttoria e, sebbene la relazione conclusiva non ne dia esplicito riferimento, dalla documentazione versata in atti (cfr., nota prot. n. 19858 del 18.07.2024 a firma del Commissario straordinario

dell'azienda), la posta in parola risulta regolarmente iscritta al bilancio d'esercizio 2016.

Quanto alla sottoscrizione del conto giudiziale anche ad opera dell'agente Loquace Colosimo, che ha operato come agente di fatto fino al 31.08.2016, tale evenienza si atteggia in maniera per così dire neutra, nulla togliendo agli eventuali profili di responsabilità della gestione del Cuzzucoli Vincenzo che, per quanto ora utile, ha sottoscritto da solo il prospetto di conto trasmesso facendo così proprie tutte le risultanze che investono il medesimo (anche quelle a firma congiunta con l'agente Colosimo).

9. Nel merito, la relazione integrativa del 07.04.2025 ha ridotto l'addebito a carico del Cuzzucoli per l'importo di € 1.981,38, ovverosia la sommatoria di tre voci di spesa accompagnate da buoni non ritenuti ammissibili a discarico. E precisamente: a) rimborsi per spese di viaggio per € 1.701,09 (buoni nn.2-3-8-9-13-29-194-195—232-430-437-479-565-647-689-732); b) rimborsi per autovetture per € 255,29 (buoni nn. 19-43-94-275); c) rimborsi per spese non inerenti per € 25,00 (buoni nn. 541 e 710).

10. Le memorie difensive dell'economo non superano le contestazioni mosse dal magistrato istruttore.

Anzitutto, il Collegio osserva che la contestazione prevalente mossa in sede istruttoria ha riguardato, sostanzialmente, la violazione del principio di annualità che governa le gestioni

economali.

A giustificazione del proprio operato, l'economo adduce che il principio dell'annualità della gestione si riferisce alla rendicontazione che avviene nel momento stesso della presentazione della relativa documentazione al cassiere economo e che, nelle fattispecie relative ai buoni elencati nella relazione, il rimborso è avvenuto per cassa alla consegna della documentazione portata dal dipendente nel 2016 e che le spese portate a rimborso alla fine dell'anno solare vengono rendicontate e pagate materialmente nell'anno seguente, unico esercizio in cui vengono rilevati gli eventi contabili.

L'argomentazione svolta non è condivisibile, in quanto il fondo cassa economale è finalizzato proprio al pagamento delle c.d. piccole spese, nei limiti di quanto previsto dai regolamenti di contabilità di ogni ente, e che devono essere rendicontate e pagate dall'economo al momento della richiesta, non in un momento successivo.

Merita essere ricordato che la giurisprudenza contabile (cfr., Corte dei conti, Sezione Calabria, n. 120/2025) ha riconosciuto la derogabilità del principio in parola (ferma restando comunque l'inerenza della spesa) unicamente per gli esercizi finanziari del 2019-2020 svolti nel periodo emergenziale da Covid-19, mentre – al di fuori di tale momento straordinario – continuano a valere i principi espressi dalla giurisprudenza contabile. E precisamente: che le spese economali costituiscono una deroga

rispetto al principio generale di necessaria programmazione degli acquisti, essendo, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il corretto funzionamento della struttura amministrativa; che tale peculiare modalità di approvvigionamento e spesa, secondo pacifica giurisprudenza, rinviene fondamento nei principi generali in materia di amministrazione e contabilità pubblica, la cui *ratio* va individuata nella esigenza di consentire alle amministrazioni pubbliche di far fronte, con immediatezza, a quelle spese necessarie per il funzionamento degli uffici, per le quali il ricorso all'ordinario procedimento di spesa potrebbe costituire un impedimento o un ostacolo al buon andamento, in termini di efficienza, efficacia e speditezza, dell'azione amministrativa (*ex pluribus*, sez. giur. Veneto, sent. n. 134/2013).

Sul terreno contabile, poi, mentre l'ordinario processo di spesa inizia con l'impegno e la prenotazione sul corrispondente capitolo di bilancio, la spesa economale inizia con un pagamento disposto direttamente dall'agente contabile (nei limiti delle disponibilità ad esso assegnate e della capienza della relativa unità elementare di bilancio-budget per gli enti con contabilità economica) che viene poi "ratificato" dal responsabile del servizio finanziario con l'imputazione a bilancio e la riconduzione all'impegno originariamente assunto con lo stanziamento sul fondo economale (cfr. sez. Molise, sent. n.

31/2016 e sez. Piemonte sent. n. 45/2017).

Dal carattere anticipatorio (e sostanzialmente derogatorio) della gestione economale discende, infine, la necessità che le amministrazioni pongano a disposizione dell'economo fondi necessariamente limitati, per provvedere, in conformità alle richieste dei diversi uffici, a spese minute, controllando ovviamente il buon fine delle medesime.

L'economo, in quanto agente contabile assoggettato alla responsabilità connessa al maneggio di denaro pubblico (cfr. art. 194 r.d. n. 827/1924), è tenuto, prima di procedere al pagamento delle spese, a verificare, sotto la sua personale responsabilità, l'ammissibilità delle stesse riscontrando la loro conformità alle previsioni di legge e regolamentari.

La gestione economale, detto altrimenti, costituisce una gestione di mera cassa in regime di anticipazione, per cui l'economo, quale agente contabile, è personalmente responsabile delle somme ricevute a tale titolo e deve dimostrare, mediante il conto giudiziale, la regolarità dei pagamenti eseguiti in stretta correlazione con le finalità per le quali sono state disposte le anticipazioni stesse.

Il fondo economale proprio per questo non può essere utilizzato per aggirare le disposizioni di contabilità in tema di assunzione di impegno di spesa, neppure ricorrendo all'artificiosa parcellizzazione delle spese, e deve essere determinato annualmente in sede di approvazione del documento generale

di bilancio dell'ente, quale espressione dell'indirizzo politico-amministrativo dell'ente.

Alla luce di tali principi, la giustificazione resa dall'economo circa la violazione del principio di annualità della gestione in ragione del fatto che il pagamento portato a rimborso alla fine dell'anno solare viene rendicontato ex post, nel successivo esercizio finanziario, non è in alcun modo condivisibile in quanto, da un lato, non rende ragione della funzione del fondo cassa economale la cui finalità è giustappunto quella di coprire le piccole spese in regime di anticipazione e, dall'altro, finisce per trasformare, sia pure parzialmente (con riferimento ai buoni portati a rimborso negli ultimi due mesi dell'anno), una gestione per cassa in una gestione per competenza, senza alcun appiglio normativo che giustifichi l'arbitrarietà di tale scelta (la cui responsabilità ricade, inevitabilmente, sull'agente contabile).

Tuttavia, per conforme giurisprudenza della Sezione (cfr., Corte dei conti, Sez. Calabria, n. 193/2023), la mera violazione del principio di annualità, pur conducente alla declaratoria di irregolarità della gestione, non implica ex se l'addebito della relativa spesa all'economo laddove la spese sostenute siano state inerenti e conformi ai fini istituzionali dell'ente.

Detto altrimenti, il principio di annualità delle gestioni economali deve essere soppesato alla luce del principio di inerenza la cui natura sostanziale consente di addossare, o meno, all'economo la spesa mal rendicontata.

Con riferimento all'esercizio finanziario 2016 l'economo non ha dimostrato l'inerenza della spesa sostenuta che, per tale ragione, deve venire ora confermata.

Quanto alle restanti doglianze (assenza e/o non leggibilità della documentazione giustificativa a sostegno della spesa rendicontata), le allegazioni del 07.05.2025, in quanto successive al deposito della relazione conclusiva, non sono state considerate dalla relazione conclusiva del magistrato designato, ma sono state nondimeno esaminate con attenzione dal Collegio.

Orbene, quanto al buono n. 9, la documentazione portata a giustificazione è uno scontrino del 27.11.2015 non leggibile, di conseguenza esso non può essere discaricato; lo stesso a dirsi per il buono n. 232; quanto all'allegato n. 3), trattasi di uno scontrino illeggibile non riferito ad alcun buono, e dunque non può essere ammesso al discarico; quanto al buono n. 647, sono allegati n. 2 scontrini del 25.08.2016 e n. 1 scontrino del 24.08.2016 per complessivi € 8,00 che, per questo, possono essere ammessi al discarico; quanto al buono n. 275, è allegato uno scontrino di € 20,00 del 02.04.2016 che dovrebbe comprovare la sostituzione dei tergicristalli dell'autovettura di servizio, come da nota del 30.03.2016 e che può venire discaricato.

Per il resto, la quantificazione del magistrato designato deve essere confermata.

In conclusione, il conto giudiziale n. 37809 reso da Cuzzucoli Vincenzo, relativo alla gestione economale del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria, per l'esercizio finanziario 2016, deve essere dichiarato irregolare con addebito all'economo di € 1.953,38 (1.1981,38-28,00) da restituire all'amministrazione, unitamente agli interessi dal dì della pubblicazione fino all'effettivo soddisfo.

11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando sul conto giudiziale n. 37809, lo dichiara irregolare.

Condanna l'economo Cuzzucoli Vincenzo al pagamento in favore del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria della somma di euro 1.953,28 oltre agli interessi legali dalla data di liquidazione della predetta somma e fino all'effettivo soddisfo.

Condanna, altresì, Cuzzucoli Vincenzo al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 13 maggio 2025.

Il Giudice relatore Il Presidente

Carlo Efisio Marre' Brunenghi Domenico Guzzi

Firmato digitalmente firmato digitalmente

Depositato in segreteria in data 02/07/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE Giudizio di conto 23691

	FOGLIO	IMPORTO
ORIGINALE RELAZIONE MAGISTRATO N. 280/2023	3	€ 48,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	9	€ 144,00
ORIGINALE DP FISSAZIONE UDIENZA N. 315/2023	1	€ 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE ORDINANZA N. 57/2024	1	€ 16,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	3	€ 48,00
ORIGINALE ORDINANZA N. 105/2024	2	€ 32,00
n. 3 copie predetto atto per uso notifica	6	€ 96,00
DIRITTI DI CANCELLERIA		€ 100,80
ORIGINALE SENTENZA	5	€ 80,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA	5	€ 80,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA		€ 10,47
DICONSI EURO SETTECENTODICIANNOVE/27	**TOTALE**	**€ 719,27**

Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente